Bur n. 135 del 04/09/2020

(Codice interno: 427015)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 34 del 10 luglio 2020

Ditta S.E.V. s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR). D.Lgs. n. 152/2006 L.R. 4/2016 D.G.R. n. 568/2018 - L.R. 13/2018.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta S.E.V. s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR).

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 23.11.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 431496 del 27.11.2018, con la quale la ditta S.E.V. s.r.l. (C.F. 00785890237), con sede in Mantova (MN) via Tassoni n. 20/22, ha presentato, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR);

DATO ATTO dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l'istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 91 del 24.07.2019, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e al rilascio dell'autorizzazione mineraria **(Allegato A)**;

VISTO il decreto n. 95 del 30.08.2019 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 91 del 24.07.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che hai sensi dell'art. 11 comma e della L.R. 13/2018, qualora il progetto di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il Comitato Tecnico si esprime in luogo della C.T.R.A.E.;

PRESO ATTO che nell'ambito della procedura di compatibilità ambientale, distando l'area di cava oggetto di ampliamento circa 5 Km dal S.I.C. individuato con il codice IT 3210043 e denominato "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Est" e circa 8 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate "Fontanili di Povegliano" e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica, è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, sono state impartite prescrizioni;

DATO ATTO che nell'ambito della medesima procedura è stato contro dedotto il parere contrario espresso dal Comune di Sommacampagna;

CONSIDERATO che il decreto n. 95 del 30.08.2019 contiene inoltre le seguenti determinazioni:

- il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria. Decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e alla D.G.R. n. 568/2018*;*

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 91 del 24.07.2019 aveva prescritto, tra l'altro, che:

- il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 possa essere approvato subordinatamente all'esito negativo dell'integrazione alle analisi dei sottoprodotti, costituiti sia da limo di lavaggio della ghiaia in sito sia da limo proveniente da siti esterni alla cava, volta ad accertare l'assenza dell'elemento acrilamide;

VISTA la nota prot. n. 399621 del 17.09.2019 con cui la Direzione Difesa del Suolo, struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 10.10.2019 alle ore 11.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge medesima e ha convocato l'Amministrazione comunale, l'Amministrazione provinciale, il Consorzio di Bonifica Veronese, Terna Rete Italia s.p.a. e la ditta proponente;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 10.10.2019, con inizio dei lavori alle ore 11,06 e chiusura degli stessi alle ore 11,45, e che la stessa, come da relativo verbale (**Allegato B**), ha espresso parere favorevole sulla base delle posizioni prevalenti all'autorizzazione dell'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR), con le prescrizioni di cui al decreto n. 95 del 30.08.2019 (che recepisce le prescrizioni contenute nel parere n. 91/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A), con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. e con le ulteriori prescrizioni così formulate:

a. la ditta dovrà redigere e presentare alla struttura competente in materia di attività estrattive, prima del rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava, un elaborato condiviso e sottoscritto anche Terna s.p.a. e Rete s.r.l., ognuna per l'elettrodotto di propria competenza, che individui il percorso di accesso ai sostegni degli elettrodotti presenti all'interno dell'area della cava nonché le modalità con le quali evidenziare che il/i percorso/i prescelto/i è/sono dedicato/i a tale fine;
b. la ditta dovrà, nell'ambito della realizzazione del progetto di ampliamento presentato, salvaguardare le aree della cava nelle quali si è attualmente insediata stabilmente una colonia di volatili;
c. la ditta dovrà condurre le rilevazioni del reale livello di falda, nel periodo compreso tra Agosto ed Ottobre e comunque nel periodo di massima escursione della falda di ogni anno, con cadenza settimanale anziché mensile;

VISTA la nota prot. n. 513839 del 28.11.2019 con la quale la struttura competente in materia di attività estrattive, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 10.10.2019 e dei contenuti del decreto n. 95 del 30.08.2019 di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale all'intervento, ha chiesto alla ditta S.E.V. s.r.l. la trasmissione della documentazione integrativa necessaria al completamento del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava costituita da:

- elaborato condiviso e sottoscritto anche Terna s.p.a. e Rete s.r.l., ognuna per l'elettrodotto di propria competenza, che individui il percorso di accesso ai sostegni degli elettrodotti presenti all'internodell'area della cava nonché le modalità con le quali evidenziare che il/i percorso/i prescelto/i è/sono dedicato/i a tale fine;
- integrazione alle analisi dei sottoprodotti, costituiti sia da limo di lavaggio della ghiaia in sito sia da limo proveniente da siti esterni alla cava, volta ad accertare l'assenza dell'elemento acrilamide.

DATO ATTO la corrispondenza intercorsa tra la ditta S.E.V. s.r.l. e Terna s.p.a. e Rete s.r.l. senza che le parti riuscissero a raggiungere concretamente un risultato concordato;

VISTA la nota pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 197071 del 19.05.2020 con la quale Terna s.p.a. e Rete s.r.l. hanno trasmesso elaborato grafico di individuazione dei percorsi di accesso agi elettrodotti per l'effettuazione delle attività relative all'esercizio ed alla manutenzione dei medesimi;

CONSIDERATO che nella nota acquisita al prot. n. 197071/2020 Terna s.p.a. e Rete s.r.l. hanno evidenziato alcune condizioni e prescrizioni a specificazione delle modalità di realizzazione ed identificazione dei sopra citati percorsi nonché le modalità di accesso all'area del proprio personale, chiedendo altresì di subordinare *"la realizzazione dell'ampliamento della cava denominata "CEOLARA" alla sottoscrizione di atti integrativi delle servitù in essere che recepiscano i predetti nuovi percorsi, ai fini della loro opponibilità al proprietario, successori e aventi causa, a salvaguardia del servizio pubblico di trasmissione dell'energia"*;

VISTA la nota in data 28.05.2020, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 213155 del 29.05.2020, con la quale la ditta S.E.V. s.r.l., in accoglimento di quanto indicato da Terna s.p.a. e rete s.r.l. e recepimento di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 10.10.2019, ha trasmesso documento di accettazione dell'elaborato grafico di individuazione dei percorsi di accesso agi elettrodotti per l'effettuazione delle attività relative all'esercizio ed alla manutenzione dei medesimi da parte di Terna s.p.a. e Rete s.r.l., concordando sostanzialmente anche in merito alle modalità di realizzazione ed identificazione dei citati percorsi nonché delle modalità di accesso all'area del personale delle società gestrici dei sostegni di elettrodotto ma non sulla sottoscrizione o integrazione di atti di Servitù di Elettrodotto in quanto la ditta medesima non è la proprietaria del fondo bensì usufruttuaria temporanea e che le società gestrici dei sostegni di elettrodotto potranno,

indipendentemente dall'esercizio dell'attività estrattiva, perfezionare gli atti di Servitù di Eletrodotto con il proprietario dei terreni ossia il Comune di Sommacampagna;

PRESO ATTO che, come sottolineato con nota prot. n. 173501 del 30.04.2020, la prescrizione ratificata in sede di Conferenza di Servizi del 10.10.2019 riguardava unicamente la presentazione di un *"elaborato condiviso e sottoscritto anche Terna s.p.a. e Rete s.r.l., ognuna per l'elettrodotto di propria competenza, che individui il percorso di accesso ai sostegni degli elettrodotti presenti all'interno dell'area della cava nonché le modalità con le quali evidenziare che il/i percorso/i prescelto/i è/sono dedicato/i a tale fine"* e non alla stipula di eventuali contratti o integrazione di contratti di Servitù di Elettrodotto;

RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 197071 del 19.05.2020 ed al prot. n. 213155 del 29.05.2020, per la parte inerente a quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi decisoria del 10.10.2019 relativamente al percorso di accesso ai sostegni degli elettrodotti presenti all'interno dell'area della cava, esaustiva sotto tale aspetto;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 70663 del 13.02.2020 con la quale la ditta S.E.V. s.r.l. ha trasmesso le analisi relative al limo di lavaggio proveniente dall'impianto di lavorazione del tout-venant dalle quali emerge l'assenza, al loro interno, dell'elemento acrilammide;

VISTA la nota in data 04.06.2020, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 219985 del 04.06.2020 con la quale la ditta S.E.V. s.r.l., in ragione del tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza ed il presunto rilascio del provvedimento di autorizzazione nel corso del quale l'attività estrattiva è proseguita con una buona produttività, ha chiesto di ridurre la temporalità di 5 anni e 7 anni previsti nel progetto presentato per la conclusione rispettivamente dei lavori di estrazione e sistemazione ambientale stabilendo al 31.12.2024 il termine per la conclusione dei lavori di estrazione ed al 31.12.2026 il termine per la conclusione dei lavori di sistemazione della cava;

DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell'iter istruttorio sono state contro dedotte all'interno del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 95/2019;

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 29.01.2020 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 alla banca dati nazionale antimafia, acquisita per via telematica al prot. n. PR_MNUTG_Ingresso_0009757_20200214, che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell'autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;

PRESO ATTO che l'area dell'intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento interessa l'intera superficie di cava attualmente autorizzata trattandosi esclusivamente di ampliamento in profondità, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 950.373 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che *"Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)"*;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13 ed il P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 91 del 24.07.2019 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e dell'autorizzazione mineraria **(Allegato A),** relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR), di cui alla domanda in data 23.11.2018;
2. di prendere atto del decreto n. 95 del 30.08.2019, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 91/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge medesima, che si è tenuta in data 10.10.2019 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (**Allegato B**);
4. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta S.E.V. s.r.l. C.F. 00785890237, con sede in Mantova (MN) via Tassoni n. 20/22, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR), di cui alla domanda in data 23.11.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 431496 del 27.11.2018, all'interno dell'area individuata con linee nera e blu continue nella Planimetria catastale (scala 1:2000) contenuta nella tavola elaborato P.11 "Estratto di mappa catastale", facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:

    - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E PROGETTUALE (elaborato SIA. 01);
    - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (elaborato SIA. 02);
    - VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI E MITIGAZIONI (elaborato SIA. 03);
    - RIASSUNTO NON TECNICO (elaborato SIA. 04);
    - RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDROGRAFICA E GEOTECNIICA (elaborato P.1);
    - RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E VIABILISTICO (elaborato P.2);
    - RELAZIONE DI INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO (elaborato P.3);
    - RELAZIONE AGRONOMICA E FORESTALE (elaborato P.4);
    - DICHIARAZIONE E RELAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017 (elaborato P.5);
    - RELAZIONE TECNICA MINERARIA (elaborato P.6);
    - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato P.7 - Rev. 1);
    - RELAZIONE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE (elaborato P.8);
    - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (elaborato P.9);
    - INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO (scale varie) (elaborato P.10);
    - ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (scala 1:2000) (elaborato P.11);
    - CARTA GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA (scala 1:5000) (elaborato P.12);
    - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE CON INDIVIDUAZIONE DEI CAPISALDI (scala 1:1000) (elaborato P.13);
    - PLANIMETRIA DI PROGETTO AUTORIZZATO (scala 1:1000) (elaborato P.14);
    - PLANIMETRIA DI PROGETTO (scala 1:1000) (elaborato P.15);
    - PLANIMETRIA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO (scala 1:1000) (elaborato P.16);
    - SEZIONI COMPARATIVE 1 - 2 - 3 - 4 (scala 1:500) (elaborato P.17);
    - SEZIONI COMPARATIVE 5 - 6 - 7 (scala 1:500) (elaborato P.18);
    - PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (elaborato P.19);
    - SEQUENZA CRONOLOGICA DEGLI INTERVENTI (scala 1:10000) (elaborato P.20);
    - INTEGRAZIONE (riferimento nota richiesta prot. n. 192472 del 16.05.2019) (elaborato P.21);
    - SEQUENZA CRONOLOGICA DEGLI INTERVENTI CON FOTOSIMULAZIONE (scala 1:10000) (elaborato P.22);
    - INTEGRAZIONI VOLONTARIE (elaborato P.23);
    - DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AL PROT. N. 197071 DEL 19.05.2020 INVIATA DA TERNA S.P.A. E RETE S.R.L.;
    - DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AL PROT. N. 213155 DEL 29.05.2020 INVIATA DA TERNA S.P.A. E RETE S.R.L.;

5. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce le precedenti DD.GG.RR. n. 4404 del 09.12.1997, n. 3254 del 13.10.2000 e n. 7 del 22.01.2008 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
6. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta

comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Mantova;

7. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 282/2018 in data 17.12.2018della struttura competente in materia;
8. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro il 31.12.2024 e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro il 31.12.2026, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, fermo restando che decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;
9. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 70663 del 13.02.2020, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
10. di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in ampliamento, in via principale, è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 950.373 mc. E' espressamente vietato l'asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
11. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all'efficacia della presente autorizzazione:

    a. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 940.000,00 (novecentoquarantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
    b. presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell'intera area di cava e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all'Ufficio del registro e controfirmati da codesta ditta in originale, aventi almeno la durata indicata al punto n. 8;

12. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:

    a. recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, e comunque prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come individuata con linee nera e blu continue nella Planimetria catastale (scala 1:2000) contenuta nella tavola elaborato P.11 "Estratto di mappa catastale";
    b. apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
    c. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell'accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:

        ◊ denominazione ed indirizzo completo della cava;
        ◊ ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
        ◊ estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
        ◊ tipologia del materiale estratto;
        ◊ nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
        ◊ nominativo del Direttore dei lavori;

    c. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
    d. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;

e. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
f. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell' attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
g. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
h. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell'area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell'attività estrattiva;
i. realizzare, prima dell'inizio dell'attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
j. mantenere, in fase di estrazione in approfondimento, un'inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all'orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
k. realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all'orizzontale;
l. provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10^{-7} m/sec risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava nonché al riporto di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato (prescrizione da P.R.A.C.);
m. realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate medesime;
n. salvaguardare, nell'ambito della realizzazione del progetto di ampliamento presentato, le aree della cava nelle quali si è attualmente insediata stabilmente una colonia di volatili;
o. posizionare all'interno dell'area della cava, almeno n. 3 piezometri allo scopo di rilevare il reale livello di falda nel corso dei lavori di coltivazione. Le rilevazioni dovranno avere cadenza mensile e dovranno essere riportate in apposito registro, conservato presso la cava. La ditta dovrà altresì inviare preventivamente a Comune e Regione cartografia riportante l'ubicazione prevista dei piezometri nonché, una volta realizzati e attivati, comunicare ai medesimi enti i dati rilevati, non appena disponibili;
p. condurre le rilevazioni del reale livello di falda di cui alla lettera precedente, nel periodo compreso tra Agosto ed Ottobre e comunque nel periodo di massima escursione della falda di ogni anno, con cadenza settimanale anziché mensile;
q. utilizzare prioritariamente, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:

    ◊ sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava , terre e rocce da scavo e sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava, derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia)

    a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un quantitativo complessivo non superiore a 113.473 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo, con particolare riferimento ai contenuti della D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014;

r. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
s. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;

t. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.) nonchè provvedere a umidificare il carico al fine di evitare la dispersione delle frazioni più sottili;
u. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:

    ◊ rilievo dello stato di fatto della cava;
    ◊ volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
    ◊ volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava;

13. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:

a. umidificare opportunamente, nel corso dei lavori di coltivazione, i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri della cava;
b. mantenere in efficienza i macchinari ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
c. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB, che dovrà essere adeguato con l'evolversi degli standard d'omologazione europei;
d. provvedere alla regolare manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti;
e. conservare in cava, al fine di assorbire eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
f. adoperarsi affinchè i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettosi delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente nonchè dotati di idonea vasca di contenimento;
g. produrre, entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, una verifica di impatto acustico ai sensi della D.D.G. A.R.P.A.V. n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e A.R.P.A.V. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e A.R.P.A.V. un piano di interventi per il rientro nei limiti;
h. assumere, per le aree ricomposte, modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario, vietando le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici nonché condurre il riutilizzo agricolo dell'area di cava ricomposta esclusivamente secondo i protocolli dell'agricoltura biologica;
i. rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 282/2018 in data 17.12.2018, ossia:

    ◊ - mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lycaena dispar, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Circus aeroginosum, Falco colombarius, Caprimulgus europaeus, Calandrella Brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Hystrix cristata), ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto, prevedendo altresì il mantenimento delle vasche di decantazione situate nel settore Nord del lotto n. 2 e il relativo idoneo rimboschimento al fine di ricreare ambienti analoghi all'esistente boschetto igrofilo in area di cava;
    ◊ - verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all' Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

14. di vincolare la ditta a tutti gli impegni assunti con la presentazione della domanda e della documentazione alla medesima allegata, non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
15. di restituire alla ditta S.E.V. s.r.l., subordinatamente agli adempimenti di cui al punto n. 11) lettera a), i depositi cauzionali costituiti da atti di fidejussione per gli importi complessivi di Euro 185.724,09 (centottantacinque-milasettecentoventiquattro/09) - deposito n. 7590101 del 21.03.2019 del Monte dei Paschi di Siena di cui all'ordine di costituzione definitivo n. 2019/0100, di € 658.032,95 (seicentocinquantottomilatrentadue/95) deposito n. 0692.5102759.21 del 29.02.2012 della Fondiaria SAI s.p.a. di cui all'ordine di costituzione definitivo n. 2012/0294 e di € 282.117,56 (duecentottantaduemilacentodiciassette/56) deposito n. 403796935 del 26.02.2019 della Axa Assicurazioni s.p.a. di cui all'ordine di costituzione definitivo n. 2019/0086, relativi alle DD.GG.RR. n. 4404 del 09.12.1997, n. 3254 del 13.10.2000 e n. 7 del 22.01.2008 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
16. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
17. di fare obbligo alla ditta di rispettare i contenuti della documentazione integrativa acquisita al prot. n. 197071 del 19.05.2020 ed al prot. n. 213155 del 29.05.2020, per la parte inerente a quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi decisoria del 10.10.2019 relativamente al percorso di accesso ai sostegni degli elettrodotti presenti all'interno dell'area della cava;
18. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
19. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
20. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

21. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona e all'Unità Organizzativa Forestale;
22. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
23. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
24. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Nicola Dell'Acqua